SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 agosto 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1992.

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, n. 4, riguardanti rispettivamente «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, inerente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede che gli elettrodotti ad alta tensione siano da «assoggettare a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente»;

Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il Presidente della Repubblica emana tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogatorie, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:

«*m)* elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km».

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:

«*l)* per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

Art. 4.

1. All'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, inerente la specificazione degli studi di impatto ambientale per tipologia di opere, è aggiunto il seguente numero:

«8) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piano energetico nazionale e regionale;

eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali di sviluppo industriale;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali;

eventuali piani di sviluppo della rete.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

illustrare le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con le alternative, evidenziando le ragioni della proposta in relazione a:

insediamenti abitativi e residenziali;

insediamenti industriali;

intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;

insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali, paesaggistiche e naturalistiche;

descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico;

evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a:

geometria e distanza dei piloni di sostegno;

numero e tipo dei conduttori;

disposizione e distanza reciproca dei conduttori;

presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù d'elettrodotto;

analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da micro scariche elettriche (effetto corona).

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adattate.

Assunte le seguenti definizioni:

intensità di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);

intensità di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T),

per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti, non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche ("Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field", January 1990):

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che, individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si farà riferimento — fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 — al decreto ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici "Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991».

Art. 5.

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata conclusa la procedura di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancorché in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 343

92A3931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1992.

Modificazione allo statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607 e 6 marzo 1992, con i quali lo stesso statuto è stato modificato;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82, con la quale vengono apportate modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazione del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge che attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il potere di modificare, con proprio provvedimento ed in relazione alle esigenze di controllo della liquidità di mercato, la ragione normale dello sconto e la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia;

Considerato che a seguito della sopracitata legge si rende necessario modificare l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti in data 30 aprile 1992 con la quale si è provveduto a modificare il suddetto art. 25;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607 e 6 marzo 1992, viene apportata la seguente modificazione:

Art. 25 - il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 43

92A3968

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1992.

Norme per la utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1992.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1989 riguardante norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1989 concernente norme integrative per l'utilizzazione della qualificazione «novello» per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, a denominazione di origine controllata, tipici e da tavola ad indicazione geografica;

Visti i propri decreti 30 luglio 1987, 5 agosto 1988, 3 agosto 1989, 17 settembre 1990, 6 agosto 1991 ed integrazioni, contenenti norme per l'utilizzazione in via transitoria delle indicazioni geografiche e delle relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalle rispettive vendemmie;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica;

Considerata la necessità di rispettare le compatibilità di designazione fra i vini da tavola e i vini D.O.C. e D.O.C.G., ai sensi della citata regolamentazione CEE, nonché della legge n. 164/1992 che all'art. 4, comma 4, prevede la possibilità di utilizzo del nome del vitigno, per la designazione dei vini non rientranti nella categoria delle D.O.C. e D.O.C.G., solo in abbinamento ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante;

Considerata altresì la necessità, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della citata legge, di accordare la priorità di utilizzo dei nomi geografici relativi a comuni, frazioni o zone amministrativamente definite ai vini D.O.C. e D.O.C.G. e che pertanto si rende necessario evitare autorizzazioni provvisorie di utilizzo delle suddette unità amministrative per la designazione di vini da tavola non riferite al rispetto di un pregresso diritto, il quale può essere esercitato solo nel lasso di tempo previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 32 della stessa legge n. 164/1992;

Ritenuto necessario seguire i criteri generali di classificazione previsti dalla legge n. 164/1992 e che in tale ottica occorre revocare i decreti ministeriali di autorizzazione all utilizzo di nomi geografici riferiti a comuni o frazioni per vini da tavola che non siano stati oggetto di rivendicazione ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977;

Tenuto conto della necessità di consentire l'utilizzo del nome del vitigno anche per le produzioni precedentemente designate con indicazioni geografiche non più autorizzate ai sensi del presente decreto;

Tenuto conto del parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in merito alla prosecuzione transitoria, per la vendemmia 1992, dell'uso delle indicazioni geografiche;

Sentito il parere delle regioni e delle province autonome all'uopo interpellate;

Ferma restando la possibilità di utilizzare per la designazione dei vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1992 le indicazioni geografiche già autorizzate con specifici decreti ministeriali nei termini sopra specificati;

Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussista l'esigenza di autorizzare in via transitoria, nell'attesa dell'integrale applicazione della citata legge n. 164/1992, anche per taluni vini da tavola derivati dalle uve della vendemmia 1992, l'uso di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi, tenendo conto delle rivendicazioni delle varie indicazioni geografiche effettuate nella precedente campagna vendemmiale 1991;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazioni provvisorie vendemmia 1992

1. È consentita l'utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1992, delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportati nell'allegato 1 del presente decreto, a condizione che i produttori interessati provvedano a presentare alle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977.

Art. 2.

Norme di designazione e presentazione

1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 non potranno essere utilizzate come denominazione di origine controllata, o controllata e garantita o parte di esse, ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 4, par. 4 del regolamento CEE n. 2392/1989.

2. I vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1992 designati con indicazioni geografiche di ampiezza uguale o inferiore al comune, autorizzate con il presente decreto

oppure riconosciute con specifici decreti, non possono utilizzare, in abbinamento al nome geografico, il nome del vitigno.

3. L'esigenza dell'indicazione del nome del vitigno potrà essere assicurata tramite l'utilizzazione di indicazioni geografiche relative a zone di produzione di maggiore ampiezza territoriale che includano le indicazioni geografiche di cui al comma precedente.

4. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, già riconosciute con specifici decreti ministeriali o autorizzate ai sensi del presente decreto, ove il nome della varietà di vite comprenda un nome geografico, si deve utilizzare esclusivamente il suo sinonimo previsto nell allegato III del regolamento CEE 3201/90.

5. Nella designazione dei vini da tavola ad indicazione geografica i caratteri utilizzati per indicare il nome del vitigno devono essere di dimensioni inferiori o al massimo uguali di quelli usati per l'indicazione del nome geografico. Non è più applicabile a partire dalla vendemmia 1992 la deroga prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1983.

Art. 3.

Revoca indicazioni geografiche

1. È revocato l'utilizzo delle indicazioni geografiche riportate all'allegato 2 del presente decreto, autorizzate con i relativi decreti ministeriali, per designare i vini da tavola prodotti nelle corrispondenti zone di produzione.

Art. 4.

Adempimenti Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel ricevere le denunce relative ai vini da tavola ad indicazione geografica provenienti dalla vendemmia 1992, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, sono tenute ad accertare che le indicazioni geografiche ed i relativi riferimenti aggiuntivi corrispondano alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

ELENCO PER REGIONI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1992.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
REGIONE VALLE D'AOSTA	
Colline del Charvensod	
Colline del Sarre	
REGIONE PIEMONTE	
Canale	Bianco e rosso
Morsasco	
Neive	
Piemonte (D.M. 16-7-1988 - *G.U.* n. 233 del 22-9-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Pinerolese pedemontano (zona di produzione in provincia di Torino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Torino
Verduno	Bianco e rosso
REGIONE LOMBARDIA	
Almenno San Salvatore	
Alto Mincio (D.M. 26-4-1984 - *G.U.* n. 132 del 15-5-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Mantova
Bergamasca (zona di produzione in provincia di Bergamo)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Bergamo
Bronese	
Calvagese della Riviera	
Casteggiano	
Chiuduno	
Erbusco	
Gavardo	
Gussago	
Lombardia (D.M. 2-8-1989 - *G.U.* n. 195 del 22-8-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Paratico	
Poncarale	
Pozzolengo	
Quistello	
Rovato	
Rovescala	
Sabbioneta	
Salò	
San Felice del Benaco	
Sirmione	
Stradella	

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Valle Versa (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini publicato nella *G.U.* n. 94 del 4-4-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Viadana o Viadanese	

PROVINCIA DI TRENTO

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Faedo	
Lavis	
Mezzocorona	
Mezzolombardo	
Roverè della Luna	
Tirolese di collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Venetò, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Vallagarina (D.M. 2-3-1987 - *G.U.* n. 73 del 28-3-1987)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle del Sarca (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 224 del 25-9-1989	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento
Valle di Cembra (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine vini pubblicato nella *G.U.* n. 200 del 26-8-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Trento

PROVINCIA DI BOLZANO

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Atesino (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot grigio G. Pinot nero N
Tirolese di collina o Tirolese (zona di produzione ricadente nelle province di Trento e Bolzano)	Bianco e rosso
Uberetscher (zona di produzione in provincia di Bolzano)	
Unterlander (zona di produzione in provincia di Bolzano)	
Valle Venosta (Vinschgauer) (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'orignine vini pubblicato nella *G.U.* n. 107 del 10-5-1989)	Kerner B, Lagrein N, Muller Thurgau B, Pinot bianco B. Pinot nero N, Schiava N, Sylvaner verde B

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Buttrio	
Friuli-Venezia Giulia o Venezia Giulia	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Prepotto	
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

REGIONE VENETO

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Alto Livenza (zona di produzione: territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine e Portobuffolé in provincia di Treviso)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Colle Umberto.	
Marca Trevigiana (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 195 del 1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Provincia di Verona o Veronese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Verona
Riviera del Brenta (zona di produzione di qui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni d'origine dei vini pubblicato in *G.U.* n. 236 del 7-10-1988)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Soligo (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 26 del 26-1-1984)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Treviso
Trevignano	
Triveneto o Tre Venezie (zona di produzione: intero territorio amministrativo regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Veneto orientale (zona di produzione di cui al D.M. 28-12-1984, estesa al territorio amminisrativo dei comuni di: Motta di Livenza e Meduna di Livenza)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

REGIONE LIGURIA

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
Colli di Levanto (zona di produzione in provincia di La Spezia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di La Spezia
Golfo del Tigullio (zona di produzione in provincia di Genova)	Passito, frizzante naturale - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Genova
Val Polcevera (D.M. 13-3-1989 - *G.U.* n. 81 del 7-4-1989)	Bianchetta B, Vermentino B

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
Castelfranco Emilia	Bianco
Colli Faentini (zona di produzione: comune di Brisighella e porzione dei comuni di Faenza e Castel Bolognese a monte dell s.s. Emilia)	Bianco e rosso
Emilia (zona di produzione ricadente nelle provincie di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Provincia di Ferrara o Ferrarese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ferrara
Provincia di Forlì o Forlivese	Bianco e rosso - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Forlì
Provincia di Modena o Modenese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Modena
Provincia di Ravenna o Ravennate	Bianco e rosso - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ravenna
Rubicone (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella G.U. n. 7 del 7-1-1984)	Bianco e rosso - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Sillaro (zona di produzione ricadente nelle provincie di: Bologna Forlì e Ravenna)	Bianco - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Taro (zona di produzione ricadente in provincia di Parma)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Parma
REGIONE TOSCANA	
Barberino val d'Elsa	Bianco, rosso e Vin Santo
Bibbona	Bianco e rosso
Capalbio	Bianco e rosso
Castagneto Carducci	Bianco e rosso
Castelnuovo Berardenga	Bianco, rosso e Vin Santo
Cerreto Guidi	Bianco, rosso e Vin Santo
Certaldo	Bianco e rosso
Cetona	Bianco e rosso
Collesalvetti	Bianco
Colli Toscani	Bianco e rosso
Impruneta	Bianco, rosso e Vin Santo
Montaione	Bianco, rosso e Vin Santo
Monte Argentario	Bianco e rosso
Montelupo Fiorentino	Vin Santo
Montespertoli	
Peccioli	Bianco e rosso
Pomarance	Bianco e rosso
Portoferraio	Bianco e rosso
San Casciano Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
San Miniato	
Sorano	Bianco e rosso
Tavernelle Val di Pesa	Bianco, rosso e Vin Santo
Uccellina (zona di produzione in provincia di Grosseto)	Bianco e rosso
Valdarno	Bianco, rosso e Vin Santo
Vinci	Bianco, rosso e Vin Santo
REGIONE MARCHE	
Castelfidardo	Bianco
Corinaldo	
Colline Marchigiane	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Loreto	
Marche (D.M. riconoscimento 8-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Mondolfo	
Montefano	Rosato
Monteprandone	Rosato
Provincia di Ancona	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Ancona
Recanati	
San Ginesio	
REGIONE UMBRIA	
Assisi	
Bettona	Rosso e rosato
Cannara	
Narni (zona di produzione in provincia di Terni)	Ciliegiolo N
Umbria (D.M. 4-9-1989 - G.U. n. 253 del 7-10-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
REGIONE LAZIO	
Colli Cimini (D.M. 13-3-1989 - G.U. n. 81 del 7-4-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Colli della Sabina (zona di produzione ricadente nelle province di Rieti e Roma)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Colli Etruschi Viterbesi (D.M. 1-3-1988 - G.U. n. 89 del 16-4-1988 - zona di produzione estesa all'intero territorio dei comuni in provincia di Viterbo ricadenti nella zona del vino D.O.C. «Orvieto»)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Viterbo
Lazio (D.M. 29-8-1989 - G.U. n. 214 del 13-9-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
REGIONE ABRUZZO	
Colli del Sangro (zona di produzione in provincia di Chieti)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Colline Pescaresi (zona di produzione in provincia di Pescara)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pescara
Colline Teramane (zone di produzione in provincia di Teramo)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Teramo
Controguerra	Novello
Dei colli Bisentini e di Poggio delle Rose (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazioni origine vini in *G.U.* n. 14 del 18-1-1990)	Montonico bianco B
Provincia di Chieti (D.M. 10-6-1987 - *G.U.* n. 156 del 7-7-1987)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Chieti
Valle Peligna (zona di produzione in provincia di L'Aquila)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di L'Aquila
REGIONE CAMPANIA	
Aversa (zona di produzione ricadente nelle province di Caserta e Napoli)	Asprinio B
Campania	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Campi Flegrei (zona di produzione in provincia di Napoli)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Napoli
Colline beneventane (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 255 del 31-10-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Benevento
Degli Alburni (zona di produzione in provincia di Salerno)	Novello, frizzante - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Salerno
Domitiano (zona di produzione in provincia di Caserta)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Caserta
Fonte del Saraceno (zona di produzione in provincia di Salerno)	
Irpinia (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 75 del 31-3-1989)	Liquiroso - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Avellino
Ischia (zona di produzione: isola di Ischia in provincia di Napoli)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Napoli
Lettere	Rosso e rosato
Sannio Beneventano (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini pubblicato nella *G.U.* n. 254 del 30-10-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Benevento
Sorrento o Penisola Sorrentina (zona di produzione in provincia di Napoli)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Napoli
REGIONE BASILICATA	
Bradano (zona di produzione ricadente nelle province di Potenza e Matera)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
REGIONE PUGLIA	
Campi Salentina	
Capitanata (zona di produzione in provincia di Foggia)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Foggia
Corato	Bianco e rosato
Provincia di Lecce o Leccese	Rosso e rosato
Murge (zona di produzione ricadente nelle province di Bari, Brindisi e Taranto)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Puglia	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Rutigliano	
Salento (D.M. 5-8-1968 - *G.U.* n. 266 del 18-10-1968)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Taranto o Tarantino (D.M. 29-2-1980 - *G.U.* n. 278 del 2-10-1980)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Taranto
Tavoliere delle Puglie (zona di produzione ricadente nelle province di Foggia e Bari)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Valle d'Itria (zona di produzione: intero territorio dei comuni di: Locorotondo, Alberobello, Martina Franca e Cisternino)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
REGIONE CALABRIA	
Bivongi	
Condoleo	
Costa Viola (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Rosso o rosato
Locride (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Bianco, Passito, Montonico B
Palizzi	
Scavigna (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela vini denominazione origine pubblicato in *G.U.* n. 224 del 25-9-1989)	
Scilla	Cerasuolo
Val d'Amato (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Val di Neto (zona di produzione in provincia di Catanzaro)	Novello - Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Catanzaro
Valle del Crati (zona di produzione in provincia di Cosenza)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Cosenza

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni (*)
REGIONE SICILIA	
Casteldaccia	
Valle del Belice (zona di produzione di cui al parere del Comitato nazionale tutela denominazione d'origine dei vini in G.U. n. 242 del 16-10-1989)	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
REGIONE SARDEGNA	
Colli del Limbara (zona di produzione in provincia di Sassari)	Barbera N
Marmilla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B
Ogliastra (zona di produzione in provincia di Nuoro)	
Parteolla (zona di produzione in provincia di Cagliari)	
Planargia (zona di produzione ricadente nelle province di Nuoro e Oristano)	Malvasia B
Provincia di Nuoro	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Nuoro
Provincia di Sassari	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Sassari
Romangia (zona di produzione in provincia di Sassari)	Moscato B, Vermentino B
Sardegna	Vitigni raccomandati od autorizzati in relative province produzione uve
Sibiola (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Rosso e rosato
Sorres (zona di produzione in provincia di Cagliari)	
Trexenta (zona di produzione in provincia di Cagliari)	Monica N, Nuragus B, Vermentino B

(*) *N.B.* - Per quanto concerne le indicazioni aggiuntive relative alla specificazione di colore del vino, in ordine alle indicazioni geografiche del presente elenco, si applicano i seguenti criteri:

1) ove espressamente indicate, l'uso è limitato ai colori specificati;

2) ove non indicati, è consentito l'uso dei possibili colori ammessi dall'art. 2, par. 2, lett. *a)*, del regolamento CEE n. 2392/89.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

ALLEGATO 2

ELENCO INDICAZIONI GEOGRAFICHE
E RELATIVI DECRETI MINISTERIALI REVOCATI

Briona	D.M. 1- 3-1988 - G.U. n. 91 del 19- 4-1988
Montà	D.M. 12- 3-1988 - G.U. n. 92 del 20- 4-1988
Piobesi	D.M. 11- 5-1988 - G.U. n. 140 del 16- 6-1988
Ala	D.M. 22- 9-1989 - G.U. n. 249 del 24-10-1989
Aldeno	D.M. 22- 9-1989 - G.U. n. 249 del 24-10-1989
Friularo di Bagnoli	D.M. 17- 7-1989 - G.U. n. 288 del 21-10-1977
Bianco di Nugola	D.M. 6- 6-1975 - G.U. n. 220 del 20- 8-1975
Cercatoria	D.M. 3- 8-1989 - G.U. n. 195 del 22- 8-1989
Genazzano	D.M. 21- 3-1982 - G.U. n. 97 del 9- 4-1983
Castel San Lorenzo	D.M. 11- 5-1978 - G.U. n. 287 del 13-10-1978
Castel Campagnano	D.M. 5- 8-1989 - G.U. n. 224 del 25- 9-1989
Dugenta	D.M. 23- 1-1988 - G.U. n. 64 del 17- 3-1988
Acerenza	D.M. 28- 1-1988 - G.U. n. 49 del 29- 2-1988
Crispiano	D.M. 24- 7-1987 - G.U. n. 195 del 22- 8-1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A3905

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1992.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Venezia», manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Venezia» - manifestazione 1992, abbinata alla «Regata storica di Venezia», avrà inizio il 30 giugno 1992 e si concluderà il 6 settembre 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 6 settembre 1992 a Venezia, alle ore 11, presso l'Università Ca' Foscari.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nove gondolini partecipanti alla «Regata storica di Venezia».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° premio, ad effettuare un sorteggio tra i gondolini classificatisi «*ex-aequo*» per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più gondolini per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati «*ex-aequo*» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini in questione.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale di Venezia - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 1° settembre 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 6 settembre 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Venezia per le ore 20 di giovedì 3 settembre 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott Umberto Costa primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 98

92A3960

DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come

modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 gennaio 1992;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 gennaio 1992 il saggio d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 10,82 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A3961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, in data 24 gennaio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'11 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 621 al 633, relativi alla scuola di specializzazione in ottica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 621. — È istituita presso l'Università di Firenze la scuola di specializzazione in ottica.

Art. 622. — La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specifica nei campi dell'ottica moderna e di fornire una qualificazione professionale adeguata alle richieste del mondo del lavoro.

L'acquisizione di tale professionalità interessa vari aspetti del mondo industriale e tecnologico, tra cui le applicazioni alle comunicazioni, alle diagnostiche ottiche, al telerilevamento, alla robotica, alle lavorazioni ottiche, alla metrologia industriale, alla medicina e alle costruzioni di apparecchiature.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ottica.

Art. 623. — Il corso degli studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede non meno di duecento ore di lezioni teoriche e non meno di duecento ore di attività pratiche e di laboratorio per anno. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di quindici iscritti per anno, per un totale di trenta.

Art. 624. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e i dipartimenti, istituti e centri dell'Università di Firenze che hanno competenze e disponibilità nel settore dell'ottica.

Art. 625. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, scienze dell'informazione ed ingegneria.

Art. 626. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

laboratorio di ottica (annuale):

un corso annuale a scelta fra i seguenti:

elementi di fisica quantistica e statistica;

ottica generale;

strumentazione ottica;

ottica geometrica;

due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti:

tecniche matematiche;

tecniche ed applicazioni del laser;

tecnica infrarosso;

scienza della visione;

lavorazioni e collaudi ottici;

laboratorio di calcolo numerico.

2° Anno:

laboratorio di ottica avanzata (annuale):

un corso a scelta fra i seguenti:

spettroscopia e fisica degli stati condensati;

ottica quantistica;

due corsi semestrali da scegliere fra i seguenti:

progettazione e calcolo ottico;

applicazioni dell'ottica coerente;

strumentazione elettronica per l'ottica;

materiali e dispositivi per optoelettronica;

elaborazione delle immagini;

strumentazione ottica biomedica;

fibre ottiche e ottica integrata;

metrologia ottica;

tecnologie ottiche;

ottica delle particelle;

ottica astronomica;

tecniche sperimentali in ottica.

Il piano studi è approvato dal consiglio della scuola su proposta dell'allievo.

Art. 627. — Alla fine del primo anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche di cui al piano di studi per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico pratico del secondo anno, il corso di studi si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato in accordo con il docente della disciplina interessata. A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in ottica.

Art. 628. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, è autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1982.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 ottobre 1991

p. *Il rettore:* ZAMPI

92A3911

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 10 maggio 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'11 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

l'articolo 36, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia, è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono:

Art. 363. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 364. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia mediante strutture e personale afferenti alla unità operativa di ematologia (a direzione universitaria), alla clinica medica generale e terapia medica IV dell'Università di Firenze, con la collaborazione di altri istituti e strutture dipartimentali della facoltà di medicina e chirurgia, o di unità operative o servizi in convenzione con la stessa Università.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica del sangue;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

c) Diagnostica di laboratorio:
principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo-ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:
radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini delle emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico;
aspetti della raccolta del sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite al consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale, cellulare e naturale.

Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immuno istochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi.

Diagnostica stumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

Diagnostica di laboratorio:

marcatori gruppo-ematici;
marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;
principi e metodiche emoreologiche.

Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e tronbotiche;
clinica e terapia dei disordini dell'emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

Diagnostica strumentale:

medicina nucleare;
endoscopia.

Clinica:

clinica e terapia dei disordini dell'emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianti di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 362. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei reparti di degenza dell'unità operativa di ematologia, a direzione universitaria del complesso convenzionato Università di Firenze - U.S.L., con ambulatori, dayospital, tutti i laboratori afferenti nonché la sezione trapianti midollari e la sezione per la diagnosi, lo studio e la terapia dell'emofilia e sindromi affini; nelle strutture assistenziali della clinica medica destinate all'assistenza ematologica; nel centro per la trasfusione del sangue e immunoematologia. Per altri laboratori specialistici la frequenza avrà luogo presso gli istituti o i dipartimenti cui afferiscono i docenti delle rispettive materie i quali fanno parte del corpo insegnante della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Per le attività di tirocinio pratico, potrà essere equipollente, per non più di due terzi del periodo minimo, la frequenza presso altri istituti ematologicamente qualificati, purché autorizzata dalla direzione della scuola.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1991

p. *Il rettore:* ZAMPI

92A3913

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 4000 in data 9 febbraio 1990;

Veduta la nota ministeriale n. 3581 dell'11 settembre 1991, con la quale viene inviato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 13 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 246 a 254 relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, che muta denominazione in patologia clinica, sono soppressi.

Dopo l'art. 169, e con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 170. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'università degli studi di Sassari. La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica - indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico - le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 173 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia clinica, indirizzo immunoematologico». e in «patologia clinica, indirizzo tecnico».

Art. 171. — La scuola ha la durata di cinque anni per gli indirizzi in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo/indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 172. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 173. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 174. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche é molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 175. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale:

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 176. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica	»	40

tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40

patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30

tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II	»	30
metodologia biochimica II	»	30

chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I	»	60

microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica	»	60

patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II . . . . ore 60

immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I » 50

biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I » 25

metodologia generale di laboratorio (ore 40):
metodologia dei prelievi » 40

tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica » 40

chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II . . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II » 50

patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina » 30
fisiopatologia generale e speciale I » 60

immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I » 30

biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia . . . . » 30

microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II . . . . » 20
immunopatologia II . . . . » 30

biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50
patologia cellulare e tessutale . . . . » 50
patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi . . . . ore 50

tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 50

chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia . . . . ore 30

patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50

immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . » 60
immunoematologia . . . . » 50
immunogenetica . . . . » 50

organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia . . . . ore 60
immunopatologia . . . . » 40
immunogenetica . . . . » 40

tecnica e diagnostica immunoematogica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . . . » 140

organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120)

fisiopatologia del sangue . . . . » 80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . ore 120

organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . » 120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35
sistemi semi-automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

tecniche di indagine chimici-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . » 35
tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . » 35

tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . » 40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 40

tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . » 35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale . . . . » 25
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . » 35

tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . » 35
tecniche enzimatiche . . . . » 35

tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . ore 50

tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30
tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 177. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori:

biochimica clinica, biochimica patologica, microbiologia, virologia, parassitologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e l'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 25 settembre 1991

Il rettore: MILELLA

92A3914

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1982, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 176 viene così modificato:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accertare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 17 settembre 1991

Il rettore

92A3921

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con dereto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciutà la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di ingegneria del 17 ottobre 1991;

senato accademico del 31 gennaio 1992;

consiglio di amministrazione del 20 ottobre 1992;

Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 giugno 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 12 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 95 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale viene inserito il «capo V» (scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale) e i seguenti nuovi articoli:

Capo V

Art. 96. — È istituita la scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale presso l'Università di Udine. La scuola si articola nei seguenti indirizzi: sicurezza, protezione.

La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione. La scuola rilascia il titolo di specialista in «sicurezza e protezione industriale».

Art. 97. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centosessanta ore di insegnamento e quaranta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 98. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola.

Art. 99 — Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, fisica, chimica e chimica industriale.

Sono ammessi altresì al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni a quelli richiesti dal comma precedente.

Art. 100. — Le materie di isegnamento sono le seguenti:

1º Anno (solo materie comuni ai due indirizzi):

1) impianti industriali ad alto rischio;

2) termofluidodinamica e chimica degli incidenti;

3) misure e strumentazioni di impianti (con laboratorio);

4) analisi del rischio;

5) valutazioni di impatto ambientale.

2º Anno:

materie comuni indirizzi:

6) meccanica della diffusione ambientale di sostanze tossiche e/o radioattive;

7) sicurezza nel lavoro;

materie di indirizzo:

A) indirizzo sicurezza:

8) analisi degli incidenti;

9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alto rischio;

10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alto rischio;

11) simulatori degli impianti in condizioni normali, perturbate incidentali;

B) Indirizzo protezione:

8) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari;

9) protezione nella misura e nell'esercizio di impianti industriali convenzionali;

10) reti di monitoraggio e impianti di emergenza;

11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o radioattive con laboratorio.

Art. 101. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzanti dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dell'indirizzo e dell'attività seminariale, di studio e sperimentale che sarà svolta sotto la guida di relatori nominati dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 102. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1983, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 maggio 1992

Il rettore

92A3923

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 1° aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto del 9 ottobre 1990 di istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione;

Vista la delibera del consiglio di facoltà del 10 aprile 1991;

Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 marzo 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroghe al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Allo statuto della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione vengono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il secondo comma dell'art. 675 viene aggiunto un ulteriore comma così formulato:

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

La denominazione dell'area di cui alla lettera *f)* dell'art. 679 viene modificata in «scienze neurologiche».

Alla lettera *c)* dell'art. 680 viene aggiunto l'insegnamento di «Elettromiografia».

La denominazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 680 viene modificata in «scienze neurologiche» e alla stessa area vengono aggiunti gli insegnamenti di:

neurofisiopatologia;

neuroriabilitazione;

neuropsicologia clinica e riabilitazione;

neuroradiologia e neuroimmagini.

All'art. 681 l'elenco degli insegnamenti impartiti al primo anno l'area di neurologia viene così modificata:

scienze neurologiche . . . . ore 60
neurologia . . . . » 40
neuropatologia . . . . » 20

All'art. 681 dell'elenco degli insegnamenti impartiti al secondo anno l'area di medicina clinica viene così modificata:

medicina clinica . . . . ore 100
reumatologia . . . . » 20
fisiopatologia respiratoria . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale . . . . » 20
medicina interna . . . . » 20

All'art. 681 nell'elenco degli insegnamenti impartiti al secondo anno l'area di neurologia viene così modificata:

scienze neurologiche . . . . ore 80
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30

All'art. 681 l'elenco degli insegnamenti del terzo anno è così modificato:

meccanica e biomeccanica	ore 30
tutori e protesi	
diagnostica	» 30
metodologia clinica (diagnostica strumentale)	
ortopedia e traumatologia	» 70
ortopedia	» 20
traumatologia	» 20
traumatologia speciale	» 30
medicina fisica e riabilitazione	» 190
medicina fisica e riabilitazione	» 50
terapia strumentale	» 30
idroclimatoterapia	» 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia	» 40
riabilitazione neurologica	» 30
traumatologia e riabilitazione nello sport	» 20
scienze neurologiche	» 60
neurologia	» 30
neuroradiologia e neuroimmagini	» 30
medicina sociale	» 20
medicina legale e delle assicurazioni	

All'art. 681 nell'elenco degli insegnamenti del quarto anno indirizzo generale nell'area scienze neurologiche la denominazione dell'insegnamento di «neuropsicologia clinica» viene modificata in «neuropsicologia clinica e riabilitazione».

All'art. 681 tra gli insegnamenti del quarto anno indirizzo riabilitazione neurologica l'area di «medicina fisica e riabilitazione» viene così modificata:

medicina fisica e riabilitazione	ore 170
cinesiologia e cinesiterapia	» 40
massoterapia e terapia manuale	» 30
rieducazione respiratoria	» 35
rieducazione del cardiopatico	» 35
traumatologia e riabilitazione nello sport	» 30

L'art. 682 viene così modificato:

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/servizi/ambulatori/laboratori:

1) reparto di ortopedia - ospedale S. eugenio - Roma:

2) reparto di neurologia - ospedale S. Eugenio - Roma:

3) reparto A - centro riabilitazione «S. Lucia» - Roma:

4) servizio ed ambulatorio - di M.F.R. policlinico militare Celio - Roma:

5) laboratorio di «elettromiografia e cinesiologia applicata» - centro di riabilitazione «S. Lucia» - Roma.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienze e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1992

Il rettore

92A3922

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 27 settembre 1989; del senato accademico del 21 febbraio 1990 e del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 luglio 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1423, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche, afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:

«Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche scienze delle preparazioni alimentari, ingegneria chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze naturali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1991

p. *Il rettore:* VARVARO

92A3924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti delle lotterie nazionali oggetto di furto presso i magazzini vendita generi di monopolio

I biglietti delle lotterie nazionali appresso elencati sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso i magazzini vendita generi di monopolio:

Lotteria di Venezia:
serie B dal n. 80301 al n. 80500.

Lotteria di Asti:
serie L dal n. 18671 al n. 18750;
serie L dal n. 18791 al n. 19000.

Lotteria di Merano:
serie N dal n. 02571 al n. 02950;
serie N dal n. 02961 al n. 03000.

Lotteria europea:
serie AA dal n. 36681 al n. 36750.

92A3964

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Udine è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno pesentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3949

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie che prevede:

la fusione tra l'ente di diritto pubblico Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie e la propria sezione di credito agrario avente personalità giuridica, tramite l'incorporazione di quest'ultima nell'istituto, e l'adozione di un nuovo statuto;

la trasformazione del soggetto risultante dalla predetta fusione in una società per azioni denominata «Federalcasse Banca S.p.a.» che avrà un capitale di lire 50 miliardi rappresentato da n. 5.000.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione dello statuto della società «Federalcasse Banca S.p.a.», autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria e a svolgere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, in via transitoria e per i tempi tecnici necessari alla costituzione della società «Federalcasse Mediotermine S.p.a», anche l'attività di credito a medio e lungo termine in atto esercitata dalla sezione di credito agrario»;

il conferimento da parte della società «Federalcasse Banca S.p.a.», autorizzata ad effettuare le modifiche statutarie connesse all'operazione di scorporo, del ramo di azienda esercente il credito agrario in una costituenda società denominata «Federalcasse Mediotermine S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Federalcasse Mediotermine S.p.a.» che avrà un capitale di lire 25 miliardi rappresentato da n. 2.500.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione dello statuto della società «Federalcasse Mediotermine S.p.a.», abilitata all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, del credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, e di ogni altra forma di credito a medio e lungo termine.

92A3952

N. 159

Corso dei cambi del 14 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1112,500	1112.500	1112,500	1112.500	1112,500	1112,500	1112,500	1112,500	1112,500	1111,350
E.C.U.	1546,050	1546.050	1546 —	1546,050	1546,050	1546,050	1545,650	1546.050	1546,050	1544,700
Marco tedesco	760,050	760.050	760,500	760,050	760,050	760.050	759.990	760,050	760,050	759,200
Franco francese	224,220	224,220	224 --	224.220	224,220	224,220	224.210	224,220	224,220	223,930
Lira sterlina	2141,250	2141.250	2143 —	2141.250	2141,250	2141,250	2140.990	2141,250	2141,250	2140,250
Fiorino olandese	674,200	674,200	674.250	674,200	674,200	674,200	674,160	674,200	674,200	673,390
Franco belga	36,891	36,891	36,900	36,891	36,891	36,891	36,891	36.891	36,891	36,840
Peseta spagnola	11,860	11,860	11,880	11,860	11,860	11,860	11,854	11,860	11,860	11,850
Corona danese	197,210	197,210	197,500	197,210	197,210	197,210	197,170	197,210	197,210	196,920
Lira irlandese	2018,500	2018,500	2018 —	2018,500	2018,500	2018,500	2018,400	2018,500	2018,500	—
Dracma greca	6,153	6,153	6,150	6,153	6,153	6,153	6,152	6.153	6,153	—
Escudo portoghese	8,870	8,870	8,860	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,860
Dollaro canadese	930 —	930 —	931 —	930 —	930 —	930 —	930,100	930 —	930 —	932,150
Yen giapponese	8,809	8,809	8,800	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,720
Franco svizzero	843,970	843,970	845 —	843,970	843,970	843,970	844,300	843,970	843,970	840,450
Scellino austriaco	108,040	108,040	108 —	108,040	108,040	108,040	108,040	108,040	108,040	107,890
Corona norvegese	192,840	192,840	192,500	192,840	192,840	192,840	192,800	192,840	192,840	192,580
Corona svedese	208,690	208,690	208,50	208,690	208,690	208,690	208,820	208,690	208,690	208,620
Marco finlandese	276,600	276,600	276,500	276,600	276,600	276,600	276,850	276,600	276,600	—
Dollaro australiano	797,300	797,300	800 —	797,300	797,300	797,300	797,800	797.300	797,300	797,600

Media dei titoli del 14 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,575
» » » 21- 4-1987/94	87,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,725
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98.650
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12.50% 20-11-1989/95	98,825
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98.850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98.550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98.500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,950
» » » 12.50% 20-11-1990/96	97,600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,050
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,475
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,550
» » » » 1-12-1987/92	99,575
» » » » 1- 1-1988/93	99,550
» » » » 1- 2-1988/93	99,650
» » » » 1- 3-1988/93	99,750
» » » » 1- 4-1988/93	99,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1988/93. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	99,650
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	99,725
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99,800
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,850
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	99,700
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,500
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	99,400
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	98,575
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,325
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,500
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	98,900
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,250
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	97,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	96,100
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	98,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	96 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	96,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	96,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	98,150
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98 —
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	97,700
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	97,125
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	97,450
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	97,325
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	97,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	96 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98,250
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	95 —
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	98,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	96,100
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	95,575
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	95,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	95,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	97 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	96,500
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	97,750
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	96,150
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	95,975
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	95 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	94,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	94,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	94,925
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	94,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	94,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	96,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	95,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	95,700
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1991/98. . . .	95,350
»	»	»	»	1- 5-1991/98. . . .	95,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98. . . .	95,250
»	»	»	»	1- 7-1991/98. . . .	94,925
»	»	»	»	1- 8-1991/98. . . .	94,975
»	»	»	»	1- 9-1991/98. . . .	95,375
»	»	»	»	1-10-1991/98. . . .	95,550
»	»	»	»	1-11-1991/98. . . .	95 —
»	»	»	»	1-12-1991/98. . . .	94,150
»	»	»	»	1- 1-1992/99. . . .	95,575

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1992.	99,575
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	98,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	98,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,575
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	98,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	98,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	98,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	93,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	93,750
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	93,800
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	93,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,100
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	95,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	95,200
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	95,200
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93,050
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92,500
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001.	95,800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001.	93,800
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001.	93,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002.	93,050

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	99,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	—
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,350
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	101,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	101,200
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	103,050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,075
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	104,675
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	107 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	105,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	106,775
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	103,900
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00% .	101,600
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60% .	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M14082

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1113,700	1113,700	1113,750	1113,700	1113,700	1113,700	1113,800	1113,700	1113,700	1112,500
E.C.U.	1544,750	1544,750	1545 —	1544,750	1544,750	1544,750	1545,090	1544,750	1544,750	1546,050
Marco tedesco	759,020	759,020	758,500	759,020	759,020	759,020	759,010	759,020	759,020	760,050
Franco francese	223,960	223,960	224,500	223,960	223,960	223,960	224 —	223,960	223,960	224,220
Lira sterlina	2138,500	2138,500	2144 —	2138,500	2138,500	2138,500	2139,100	2138,500	2138,500	2141,250
Fiorino olandese	673,450	673,450	673,500	673,450	673,450	673,450	673,300	673,450	673,450	674,200
Franco belga	36,838	36,838	36,900	36,838	36,838	36,838	36,844	36,838	36,838	36,890
Peseta spagnola	11,848	11,848	11,880	11,848	11,848	11,848	11,844	11,848	11,848	11,860
Corona danese	197,040	197,040	197 —	197,040	197,040	197,040	193,030	197,040	197,040	197,210
Lira irlandese	2017 —	2017 —	2018 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	—
Dracma greca	6,145	6,145	6,150	6,145	6,145	6,145	6,147	6,145	6,145	—
Escudo portoghese	8,857	8,857	8,860	8,857	8,857	8,857	8,855	8,857	8,857	8,870
Dollaro canadese	934 —	934 —	931 —	934 —	934 —	934 —	933,500	934 —	934 —	930 —
Yen giapponese	8,832	8,832	8,820	8,832	8,832	8,832	8,836	8,832	8,832	8,800
Franco svizzero	844,450	844,450	845 —	844,450	844,450	844,450	844,600	844,450	844,450	843,970
Scellino austriaco	107,880	107,880	107,900	107,880	107,880	107,880	107,880	107,880	107,880	108,040
Corona norvegese	192,610	192,610	192,500	192,610	192,610	192,610	192,650	192,610	192,610	192,840
Corona svedese	208,640	208,640	208,500	208,640	208,640	208,640	208,700	208,640	208,640	208,690
Marco finlandese	276,730	276,730	276,500	276,730	276,730	276,730	276,700	276,730	276,730	—
Dollaro australiano	804,050	804,050	804 —	804,050	804,050	804,050	804,500	804,050	804,050	797,300

Media dei titoli del 17 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,575
» » » 21- 4-1987/94	87,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,625
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	94 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,850
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,500
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,025
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,575
» » » » 1-12-1987/92	99,600
» » » » 1- 1-1988/93	99,550
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,750
» » » » 1- 4-1988/93	99,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1988/93	99,425
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,425
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99.800
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99.825
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99.850
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,775
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,550
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,450
»	»	»	»	18-11-1987/93	99 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,050
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99.450
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,050
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,325
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,175
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 2-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,950
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,150
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,675
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96 —
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,625
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95.800
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,875
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98.850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,425
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,150
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,050
»	»	»	»	1-10-1990/95	97,825
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	97,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,325
»	»	»	»	1-12-1990/95	97.075
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98.875
»	»	»	»	1- 1-1991/96	97,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,950
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98.250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,900
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,745
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,875
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,725
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,450
»	»	»	»	1-11-1986/96	96.050
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94,725
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96 —
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1991 98	95.575
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95.150
»	»	»	»	1- 6-1991 98	95.125
»	»	»	»	1- 7-1991.98	94.950
»	»	»	»	1- 8-1991 98	95.125
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95.500
»	»	»	»	1-10-1991/98	95.375
»	»	»	»	1-11-1991/98	94.725
»	»	»	»	1-12-1991/98	94.050
»	»	»	»	1- 1-1992 99	95.575

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1992	99.600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99.600
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,525
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98.625
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98.575
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,325
»	»	»	12.50%	17-11-1993	98.500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98.425
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,375
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	98,225
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,925
»	»	»	12.50%	1- 3-1990.94	97,600
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	97,275
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	98.025
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,450
»	»	»	12.50%	1-11-1990/94	97.225
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/96	95,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	95.625
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	93.950
»	»	»	12.50%	1- 9-1991/96	93,675
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	93,650
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	93,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96.450
»	»	»	12.50%	16- 6-1990 97	95,725
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95.350
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	95,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	95,225
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93 —
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	92.350
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92.975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991 2001	96.250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991 2001	93.825
»	»	»	12.00%	1- 9-1991 2001	93,425
»	»	»	12.00%	1- 1-1992 2002	93.325

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984 92	10,50%	99,850
»	»	»	»	22- 2-1985 93	9.60%	99.700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	99,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98.350
»	»	»	»	25- 7-1988 93	8.75%	97,900
»	»	»	»	28- 9-1988 93	8,75%	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,250
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28-11-1988 93	8.50%	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96,500
»	»	»	»	21- 2-1986 94	8.75%	97.350
»	»	»	»	25- 3-1987 94	7,75%	95.200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	99.900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	101.100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	101.200
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	103.050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	102.050
»	»	»	»	24- 1-1990 95	11.15%	104.675
»	»	»	»	27- 3-1990 95	12.00%	105.600
»	»	»	»	24- 5-1989 95	9.90%	105.900
»	»	»	»	29- 5-1990 95	11.50%	106.925
»	»	»	»	26- 9-1990 95	11.90%	103.900
»	»	»	»	16- 7-1991 96	11.00%	101.600
»	»	»	»	22-11-1991 96	16.60%	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M17082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cantina sociale cooperativa di Cerveteri» a r.l., in Cerveteri, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cantina sociale cooperativa di Cerveteri» a r.l., con sede in Cerveteri (Roma), costituita il 14 settembre 1991 per rogito notaio dott. Renato Armati di Roma, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Mario Guerrisi, commercialista.

92A3965

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa autotrasporti Sabbiadoro a r.l.», in Lignano Sabbiadoro, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3773 del 21 luglio 1992 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa autotrasporti Sabbiadoro a r.l.» con sede in Lignano Sabbiadoro, costituita il 9 marzo 1974 per rogito notaio dott. Gianfrancesco Saccardo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luca Perosa, con studio in Palmanova, contrada Savorgnan, 1.

92A3966

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante: «Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992).

Nel titolo del decreto-legge citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 5, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Rifinanziamento della legge 1° *agosto* 1986, n. 64, recante ...», si legga: «Rifinanziamento della legge 1° *marzo* 1986, n. 64, recante ...».

92A3974

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992).

All'art. 5, comma 4, sest'ultimo rigo, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «..., sentito il parere *della* società di cui all'articolo 2, ...», si legga: «..., sentito il parere *delle* società di cui all'articolo 2, ...».

92A3973

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 7 0 9 2 *

L. 1.200